



**COMUNE DI SEMINARA**  
(Provincia di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI  
ORARI E DELLE VENDITE STRAORDINARIE  
PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA  
VENDITA AL DETTAGLIO**

---

Approvato con delibera dalla Commissione Straordinaria n. 31 del 24.10.2008

## Capo II - Orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali

### Art. 1

1. Gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in sede fissa, in assenza di ordinanza sindacale, possono esercitare l'attività, anche in maniera continuativa, tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, al massimo per tredici ore giornaliere nell'ambito della fascia oraria dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare gli orari di apertura e di chiusura del proprio esercizio.
2. Nel periodo di vigenza dell'ora legale, senza derogare ai predetti limiti orari giornalieri, gli esercizi di cui sopra possono prorogare la chiusura fino alle ore 24.00.
3. Gli esercenti dovranno pubblicizzare l'orario scelto mediante esposizione di apposito cartello ben visibile anche dall'esterno.
4. La scelta dell'orario di apertura e chiusura operata dall'esercente dovrà essere comunicata annualmente anche al Comune, che adotterà eventuali provvedimenti solo al fine di non privare la zona interessata di un servizio. Non è necessaria alcuna comunicazione nel caso in cui l'esercizio svolga l'attività per tutto l'arco dell'anno.
5. L'esercente dovrà comunicare preventivamente la chiusura per ferie al Comune al fine di evitare che si creino disservizi per la popolazione.

### Art. 2

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, e verrà osservata: il lunedì mattina per gli esercizi del settore abbigliamento, calzature e simili; il martedì pomeriggio per gli esercizi del settore alimentare; il sabato pomeriggio per il settore edilizio, ferramenta e simili.

Nel caso ricorrano più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico per almeno una giornata, anche nelle sole ore antimeridiane, scelta liberamente dall'esercente, salve le modalità eventualmente stabilite da apposita ordinanza sindacale.

Vengono esclusi dall'osservanza dei precedenti articoli le attività di vendita svolte in maniera esclusiva o prevalente: panifici; bar; rivendite di generi di monopolio; rivendite di giornali; esercizi di vendita interni a campeggi, villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie; gelaterie; gastronomie; rosticcerie; pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.

## Capo III - Vendite straordinarie

### Art. 3

Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, di fine stagione (o saldi) e le vendite promozionali nelle quali l'esercente offre a condizioni favorevoli l'acquisto dei propri prodotti.

In tutti i sopracitati tipi di vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introdurre nuove merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Il materiale pubblicitario deve contenere l'indicazione della durata della vendita.

#### Art. 6

Per effettuare le vendite di cui all'art. 5, possibili solo per periodi limitati, deve essere inviata comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima del loro inizio.

Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita. Le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie in modo che siano chiaramente distinguibili.

Le vendite promozionali di prodotti del settore alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di darne comunicazione al Comune.

Le vendite promozionali appartenenti al settore non alimentare, con esclusione dei prodotti per l'igiene della persona e della casa, non possono essere effettuate per un periodo superiore a sei settimane consecutive. Decorso tale periodo, è necessario che intercorrano almeno sessanta giorni per effettuare una nuova vendita promozionale del medesimo prodotto.

#### Art. 7

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate per:

- cessazione dell'attività
- cessione d'azienda
- trasferimento dell'azienda in altro locale
- trasformazione o rinnovo dei locali.

Devono essere comunicate al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita e possono essere fatte in qualsiasi periodo dell'anno ma per periodi così determinati:

- fino ad un massimo di otto settimane in caso di cessione d'azienda o cessazione dell'attività;
- fino ad un massimo di quattro settimane nel caso di trasferimento di sede o rinnovo locali.

La comunicazione al Comune deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:

- in caso di cessazione: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività;
- in caso di cessione d'azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata regolarmente registrata;
- in caso di trasferimento di sede: di aver effettuato la comunicazione relativa al trasferimento;
- in caso di trasformazione o rinnovo locali: di aver effettuato denuncia di inizio attività o aver ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.

Al termine del periodo previsto per la vendita per rinnovo o trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.

L'esercente comunica prima la cessazione o il trasferimento di sede, utilizzando i relativi modelli (a seconda che siano esercizi di vicinato o medie strutture di vendita) e dopo invia la comunicazione dell'effettuazione della vendita per il periodo previsto.

In caso di cessazione dell'attività, alla comunicazione dovrà essere allegata anche la vecchia autorizzazione e come data di cessazione verrà considerata la data di consegna all'ufficio protocollo del Comune della suddetta comunicazione; in questo caso l'esercente potrà effettuare la vendita di liquidazione, per le otto settimane previste, anche se il titolo autorizzatorio è depositato in Comune. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

#### Art. 8

Le vendite di fine stagione (o saldi) riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti in un breve periodo di tempo;

Tali vendite devono essere presentate come tali e, di norma, possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal giorno successivo all'Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre. Per tale tipo di vendite non sono previste comunicazioni al Comune.

### Capo III - Sanzioni

#### Art. 9

Ai contravventori della presente disciplina si applicano le sanzioni previste dall'art. 22, comma decreto legislativo numero 114/98 e s.m.i..

iniz

### Capo IV - Norme finali

#### Art. 10

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.